

10041/10  
25.2.10

1 MAR 1910

33/2

# VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D' ITALIA

n. 93  
28 febbraio 1910  
[Signature]

Vista la domanda del Comune di Rimini (Forlì) diretta ad ottenere l'approvazione di un piano regolatore di ampliamento per la zona Nord-Est della città, giusta il progetto redatto dal geometra Signor Leopoldo Pedini in data 8 febbraio 1909;

Ritenuta la regolarità del procedimento seguito e la inesistenza di osservazioni e di opposizioni;

Considerato che l'aumento di popolazione, lo sviluppo delle industrie e l'affluenza dei forestieri durante la stagione balneare hanno causato nella città di Rimini penuria di abitazioni tanto civili, quanto operaie, per cui è necessario favorire e disciplinare le nuove costruzioni;

che l'anzidetta zona, per varie circostanze e specialmente per la vicinanza del centro cittadino e della nuova stazione ferroviaria, è adatta allo sviluppo dell'abitato;

che il progettato piano adeguatamente risponde allo scopo che il Comune intende conseguire

Ca

[Signature]

12  
con la adozione di esso;

Che per quanto riguarda la progettata espropriazione di case non occorrenti per l'apertura e rettificazione delle strade, nessuna giustificazione fu adottata dal Comune, non potendosi avere per tale la ragione di decoro e di convenienza finanziaria per i costruttori di nuove abitazioni esposta nella relazione dall'autore del progetto;

Che pertanto il proposto piano è da approvarsi con esplicita esclusione delle espropriazioni predette;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Veduto il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro-Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

### Abbiamo Decretato e Decretiamo

È approvato il piano regolatore della zona Nord-Est della città di Rimini, giusta il progetto redatto dal geometra Sig. Leopoldo Pedini visto d'Ordine Nostro dal Ministro predetto nella planimetria e nell'elenco delle espro-

12

espropria-  
zioni in data 8 febbraio 1909, con esclusione  
delle espropriazioni di case che non occorrono  
per l'apertura o la rettificazione di strade.

È assegnato il termine di ventisei an-  
ni da oggi per l'inizio e per il compimento  
delle espropriazioni e dei lavori.

Il Ministro proponente è incaricato dell'es-  
ecuzione del presente Decreto.

Fatto a Roma, addì 24 febbraio 1910

*Vittorio Emanuele*

*Reale*

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 7-MAR-1910

REG. 90

*guy*

DECR. AMM. F. 7